

Edizione di giovedì 23 Maggio 2019

IVA

Per individuare l'aliquota Iva rileva il rapporto di prevalenza

di **Marco Peirolo**

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – III° parte

di **Guido Martinelli**

IVA

Come gestire il mancato ricevimento della fattura elettronica?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

La perdita maturata nel 2017 nel quadro RG

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le novità in materia di deducibilità dell'Imu

di **Federica Furlani**

PROFESSIONI

Convegno "Etica ed economia: il rispetto dei diritti fondamentali della persona"

di **Jessica Coco**

IVA

Per individuare l'aliquota Iva rileva il rapporto di prevalenza

di **Marco Peirolò**

La **presenza**, nella stessa confezione, di **erbe aromatiche soggette ad aliquote Iva differenti**, **per le quali non sia possibile riscontrare la predominanza di un'erba rispetto all'altra**, comporta **l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota Iva più elevata** e, in particolare, **all'aliquota ordinaria qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia soggetta a tale aliquota**.

In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 51/E/2019](#).

Il chiarimento è rilevante, in quanto ad esso deve essere attribuito **carattere generale**, al di là quindi della specifica tipologia di prodotti cui fa riferimento, **rivisitando le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi**.

In un primo tempo, la [risoluzione 142/E/1999](#) aveva chiarito che, *“nella fattispecie prospettata si prevede l'effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l'altro, è prevista la **corresponsione di un corrispettivo unico forfettario** con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.*

*Per le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l'Iva con l'**aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso**, ossia quella del 10 per cento”.*

In sostanza, **in presenza di più operazioni per le quali sia pattuito un corrispettivo unico**, deve aversi riguardo all'**aliquota Iva più alta** tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, **a prescindere dall'eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore**.

Più recentemente, con la [risoluzione 56/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate, in merito all'individuazione della **corretta aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche** composte anche da basilico, rosmarino e salvia – soggette all'aliquota Iva del 5% ai sensi del [n. 1-bis\) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#) – ha chiarito che, *“**indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta**, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l'**assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria**”.*

Con quest'ultimo documento di prassi, quindi, l'Agenzia ha **confermato l'irrilevanza, ai fini in esame, del rapporto di prevalenza tra beni/servizi soggetti ad aliquote diverse**, precisando

però che al prezzo unitariamente concordato **si applica l'aliquota ordinaria**, dal che è sorto il dubbio – che la [risoluzione 51/E/2019](#) ha inteso dirimere – se nel caso esposto debba effettivamente applicarsi **l'aliquota ordinaria o (solo) l'aliquota più alta** tra quelle previste per i beni/servizi oggetto dell'operazione unica, come indicato nella [risoluzione 142/E/1999](#).

L'Agenzia risolve la questione chiarendo, come anticipato, che *“la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti – per le quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il «carattere essenziale» nel senso precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [si veda la nota n. 94063 del 28.08.2018] – conformemente a quanto affermato nella risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota Iva più elevata e, come affermato nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, «all'aliquota ordinaria» qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria”*.

Tale chiarimento, assolutamente condivisibile, è allineato all'orientamento della **Corte di Cassazione**, che con l'[ordinanza n. 9661 del 14.04.2017](#) ha smentito la precedente interpretazione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'**irrilevanza del rapporto di prevalenza fra le operazioni**.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, relativo alla cessione di un **fabbricato unitariamente considerato avente prevalente destinazione strumentale**, è stato infatti confermata l'applicazione dell'**aliquota ordinaria**, che è quella prevista per la **cessione dell'immobile strumentale**. Se, dunque, **la destinazione prevalente dell'immobile fosse stata abitativa** è lecito ritenere che si sarebbe concluso per l'aliquota ridotta.

Inoltre, **la precedente interpretazione dell'Agenzia mal si conciliava con le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia UE**, che nella sentenza di cui alla [causa C-463/16 del 18 gennaio 2018](#) (*Stadion Amsterdam*) ha affermato che **l'operazione complessa, cioè composta da più cessioni/prestazioni da considerare economicamente unica in base ai principi della giurisprudenza unionale**, implica l'applicazione di **una sola aliquota Iva**, che è quella **corrispondente all'elemento prevalente**, peraltro anche laddove i singoli elementi risultino **valorizzati distintamente**, vale a dire in base al prezzo concordato tra le parti.

Seminario di specializzazione
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ FISCALE**
Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – III° parte

di **Guido Martinelli**

L'analisi di **due recenti sentenze della Corte d'Appello di Milano**, unitamente agli **approfondimenti proposti nei [precedenti contributi](#)**, ci consentono di arrivare ad alcune **considerazioni finali** sull'inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico.

Nella prima pronuncia (**sentenza n. 70/2019 del 25.01.2019**) si controverteva sulla sussistenza o meno, per una associazione sportiva dilettantistica, **dell'obbligo di dare comunicazione al Centro per l'impiego** e di operare la **registrazione sul libro unico del lavoro delle prestazioni dei collaboratori** il cui compenso viene fatto ricondurre alla disciplina dei redditi diversi **di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#)**.

La **Corte d'Appello** ha espresso le seguenti considerazioni: “ *nell'ambito del lavoro sportivo, quindi, esclusa la necessità del progetto restano possibili le **collaborazioni coordinate e continuative** ... va quindi confermato l'inquadramento dei lavoratori oggetto di ispezione nella categoria delle co.co.co., sussistendone tutti gli elementi, da potersi rinvenire anche all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui **normativa speciale (articolo 90 L. 289/02)** ha previsto espressamente tale tipo di figura contrattuale per le **collaborazioni di tipo amministrativo – contabile** ma non in via esclusiva, non sussistendone le ragioni ... ciò posto risulta corretta la sanzione applicata*”. Con ciò condannando la associazione sportiva in merito alla mancata comunicazione.

Con la **sentenza n. 121/2019 del 10.04.2019** la stessa Corte, esaminando la medesima fattispecie (applicazione della disciplina fiscale indicata a prestazioni di istruttori sportivi) ha ritenuto che: “*emerge l'esistenza di un regime di favore che disciplina i compensi erogati da organismi (associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva) riconosciuti dal Coni in relazione all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica ... detto regime prevede che i menzionati compensi debbano essere considerati “redditi diversi” e non redditi di lavoro autonomo o dipendente o d'impresa ed, in quanto tali, non sono soggetti a contribuzione previdenziale*”. Con ciò, invece, in questo caso respingendo la pretesa dell'Inps.

Queste **due decisioni** ci consentono, in via di prima approssimazione, di provare a delineare, almeno sotto il profilo teorico, un **inquadramento “lavoristico” della prestazione sportiva dilettantistica**.

Non appare condivisibile l'assunto della prima sentenza, laddove assimila le prestazioni

sportive dilettantistiche alle collaborazioni coordinate e continuative (e ai conseguenti obblighi).

Questo perché era stato lo stesso legislatore, come è noto, a definirle espressamente come tali nella **L. 205/2017**, con l'[articolo 1, comma 358](#); provvedimento che, come è noto, è stato poi **abrogato** con il **D.L. 87/2017** (c.d. **Decreto Dignità**), pubblicato nella G.U. n. 161 del 13.07.2018.

Non possiamo, pertanto, pensare che detta abrogazione sia o possa essere priva di conseguenze. Pertanto la risposta non credo si possa o si debba ricercare in una fattispecie, la **collaborazione coordinata e continuativa**, che comunque **rientra tra quelle di lavoro autonomo** e per le quali il legislatore ha **espressamente abrogato la norma che così le qualificava.**

Credo, invece, che si debba riprendere un concetto che era contenuto nella [circolare 1/2016](#) dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**: “... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....*”. Dal richiamato chiarimento discende la possibilità di individuare, sul solco di quanto indica anche la **seconda sentenza** qui commentata, **un tertium genus lavoristico rispetto alle forme di lavoro autonomo e subordinato.**

L'esistenza di questa terza “categoria” lavoristica la troviamo confermata dal legislatore nel codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

Infatti, per ben tre volte lo ripete. La prima, quando all'[articolo 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) parla dei volontari la cui prestazione “*è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria*”.

Queste tre tipologie vengono poi ripetute anche all'[articolo 33](#), in merito alle organizzazioni di volontariato: “*Possono essere assunti lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura*” e all'[articolo 35](#), laddove prevede che: “*Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati*”.

Ecco allora che emerge, ad avviso dello scrivente, che **le prestazioni sportive dilettantistiche**, laddove costituiscano, per “causa”, **prestazioni di lavoro**, non possano essere ricondotte, se non altrimenti dimostrato, alle fattispecie di cui agli [articoli 2094 cod. civ.](#) (per il lavoro subordinato) o [2222 cod. civ.](#) (per il lavoro autonomo) ma **debbono essere invece collocate in una categoria autonoma, disegnata anche per il terzo settore dal legislatore, che, per le sue peculiarità, costituisce una normativa speciale.**

Quanto questo, poi, sia **compatibile** con l'[articolo 37 Cost.](#), in materia di **tutela della maternità**,

o con l'[articolo 38 Cost.](#), in materia di **tutela dei lavoratori**, pare essere un **ulteriore capitolo** che meriterebbe di essere approfondito.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Come gestire il mancato ricevimento della fattura elettronica?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con l'introduzione della **fattura elettronica** a partire dal **1° gennaio 2019**, il documento valido fiscalmente è il documento in formato xml ricevuto tramite il Sistema di Interscambio. La sola **fattura "cartacea" non ha rilevanza** e non dà diritto alla detrazione Iva. Ma cosa succede **se la fattura elettronica non arriva?**

Il **cessionario** o **committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura** nei termini di legge o con emissione di **fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito in base all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), **salva la responsabilità del cedente o del commissionario**, con **sanzione amministrativa** pari al **100% dell'imposta**, con un **minimo di euro 250**, sempreché non provveda a **regolarizzare l'operazione** con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura **entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, **presentando all'ufficio competente** nei suoi confronti, **previo pagamento dell'imposta**, **entro il trentesimo giorno successivo**, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una **fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella **a)**, entro il **trentesimo giorno successivo** a quello della sua registrazione, un **documento integrativo** in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, **previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta**.

Ai fini della regolarizzazione occorre pertanto **conteggiare il trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione** dell'operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto. Come noto, la data di effettuazione delle operazioni nazionali, ai fini Iva, coincide con la **data di pagamento** per le **prestazioni di servizi** oppure con la data di **consegna o spedizione** per le **cessioni di beni** (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

Per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell'Iva, il cessionario **entro i trenta giorni successivi** alla scadenza dei **4 mesi dall'effettuazione dell'operazione** senza che sia arrivata la fattura, deve:

- **versare l'Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo "9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma**

8, D.Lgs. n. 471/1997" (istituito con **risoluzione 69/E/2000**);

- **inviare un documento con i dati della fattura all'ufficio competente.** A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il codice **Tipo documento** pari a **TD20 – Autofattura**, da utilizzare in caso di emissione dell'autofattura per **regolarizzazione della fattura non ricevuta**;
- **registrare il documento solo nel registro Iva acquisti** al fine di esercitare la detrazione Iva.

Se, ad esempio, è stato effettuato un acquisto di beni consegnati in **data 2 gennaio 2019** del valore imponibile di 1.000 euro e, alla data del 2 maggio, non è stata ancora ricevuta la fattura elettronica, il cessionario dovrà regolarizzare l'operazione per non incorrere in sanzione **entro il 1° giugno**.

Tale **regolarizzazione richiede il versamento dell'Iva per 220 euro con il codice tributo 9399**, l'invio al Sdl della fattura con **tipo documento TD20** e la **registrazione del documento nel registro Iva acquisti per esercitare la detrazione Iva secondo le regole ordinarie**.

Si evidenzia come **tale norma sia in contrasto con la possibilità**, per i fornitori con liquidazione Iva trimestrale, di trasmettere **entro il 16 maggio 2019** una fattura elettronica datata 2 gennaio 2019, senza incorrere in nessuna sanzione.

Il **D.L. 119/2018**, infatti, prevede l'esclusione delle sanzioni (ex [articolo 1, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. 127/2015](#)) per il **primo semestre 2019**, esteso, per i mensili al **30 settembre 2019**, se la fattura elettronica è emessa **entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione** (ossia entro il **16 maggio**, per le operazioni effettuate dai contribuenti trimestrali Iva nel primo trimestre).

Circa la possibilità, infine, di considerare queste irregolarità come **meramente formali**, sanabili con definizione agevolata il cui termine di versamento è **in scadenza al 31 maggio**, è intervenuta recentemente la **circolare 11/E/2019**.

La **definizione delle irregolarità formali**, di cui all'[articolo 9 D.L. 119/2018](#), prevede la possibilità di definire *"le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018"* con il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta**.

Nel citato documento di prassi è stato precisato che **la definizione agevolata in commento non trova applicazione per l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura** nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.

Sebbene il responsabile del debito d'imposta sia il cedente/prestatore, mentre il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 100% dell'imposta relativa

all'acquisto non regolarizzato, non può dimenticarsi che, **nel caso di definizione spontanea**, per non incorrere nell'irrogazione delle sanzioni, **è la stessa norma a richiedere direttamente al cessionario/committente il pagamento dell'Iva**.

È evidente, quindi, ai fini della rimozione della irregolarità, un **collegamento con l'obbligo di pagamento del tributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione** di cui all'articolo 9 (cfr. **Corte di cassazione, sentenza n. 26513 del 12.12.2017**).

Per quanto riguarda, invece, la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, la [circolare 10/E/2019](#) (pubblicata lo stesso giorno della [circolare 11/E/2019](#)), identifica la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture come **"sanzione non collegata al tributo"** e, quindi, non sostanziale.

Ne deriva che **la lite avente ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione di fatture può essere definita** ai sensi del primo periodo del **comma 3** dell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#).



DICHIARAZIONI

La perdita maturata nel 2017 nel quadro RG

di **Alessandro Bonuzzi**

Tra le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2019** aventi impatto già sulla determinazione delle imposte sul reddito da versare entro il **prossimo 30 giugno** (salvo proroga), nonché sulla compilazione del **modello Redditi 2019**, vi è quella che ha determinato lo stravolgimento del regime delle **perdite fiscali** prodotte dalle **imprese Irpef**.

Infatti, i [commi da 23 a 26](#) della **L. 145/2018** sono intervenuti sui **commi 1 e 3** dell'[articolo 8 Tuir](#) con effetto dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017** – quindi, già dal **periodo d'imposta 2018**, in deroga all'[articolo 3, comma 1, L. 212/2000](#) – prevedendo, **a regime**, sia per le **imprese Irpef in contabilità ordinaria** che per le **imprese Irpef in contabilità semplificata**, l'applicazione delle medesime regole previste dall'[articolo 84 Tuir](#) per il riporto e l'utilizzo delle **perdite pregresse** delle **società di capitali**. È pertanto prevista la **riportabilità illimitata** nel tempo e **scomputabilità "verticale"** nei limiti dell'**80%** del reddito imponibile.

Invero **la valenza delle nuove regole interessa anche le perdite maturate nelle annualità precedenti**, coinvolgendo:

- le **perdite generate** a partire dal **2013** in vigore del **regime di contabilità ordinaria**;
- le **perdite prodotte dal 2017** se l'impresa adottava invece la **contabilità semplificata**.

In effetti, la novella normativa è da apprezzare soprattutto perché consente di ripescare le **perdite "semplificate" del 2017**, primo periodo di applicazione del regime per cassa ex [articolo 66 Tuir](#), giacché originatesi, con tutta probabilità, dalla **deduzione integrale** delle **rimanenze finali** ereditate dall'ultimo periodo d'imposta in cui è stato applicato il criterio della competenza.

Queste perdite, per la parte non compensata con il reddito complessivo del 2017, sono soggette a un **regime transitorio** potendo essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:

- nei **periodi di imposta 2018 e 2019**, in **misura non superiore al 40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel **periodo d'imposta 2020**, in **misura non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Dal **2021** saranno, invece, utilizzabili nel **limite ordinario dell'80%** del reddito imponibile

([circolare 8/E/2019](#)).

Ne deriva che le imprese in **contabilità semplificata**, che nel 2018 realizzano un **reddito d'impresa**, possono **abbatterlo** in parte, **fino al 40%** del relativo ammontare, con l'eventuale **perdita** prodotta nel **2017**. Si noti, peraltro, che la **limitazione potenziata** opera anche se nel frattempo l'impresa è passata alla **contabilità ordinaria** ([circolare 8/E/2019](#)).

Si ipotizzi un imprenditore individuale tutt'ora in **contabilità semplificata** che:

- nel **2017** ha prodotto una **perdita d'impresa** di **50.000 euro**;
- nel **2018** realizza un **reddito d'impresa** di **60.000 euro**.

La perdita 2017 può essere utilizzata per **abbattere** il **reddito 2018**, per un importo pari a **24.000 euro** ($60.000 \times 40\%$); il residuo può essere riportato ai **periodi d'imposta successivi**.

Il **modello Redditi 2019** va compilato nel modo seguente.

					di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				1	2
					,00	60.000 ,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)					
		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4	
		1	2	3		
		24.000 ,00	,00	,00		24.000 ,00
RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					
						36.000 ,00

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le novità in materia di deducibilità dell'Imu

di **Federica Furlani**

L'[articolo 3 D.L. 34/2019](#), pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 100/2019**, ha nuovamente modificato l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011](#) (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*), **in tema di deducibilità dell'Imu**.

Nella sua **versione originaria** l'[articolo 14, comma 1](#), del citato decreto legislativo aveva sancito l'**indeducibilità** dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive **dell'imposta municipale propria**.

Successivamente, a seguito delle modifiche operate dalla **L. 147/2013**, **a decorrere dal 2013** era stata introdotta una **parziale deducibilità**, nei **limiti del 20%**, ma esclusivamente con riferimento all'Imu relativa agli **immobili strumentali** ed esclusivamente ai fini della **determinazione del reddito di impresa/reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni**. La medesima imposta restava quindi **indeducibile ai fini Irap**.

A decorrere dal 2019, a seguito delle modifiche di cui alla **L. 145/2018**, sempre con riferimento agli **immobili strumentali** la deducibilità è stata innalzata, sempre ai fini delle imposte sui redditi, **dal 20% al 40%**.

In realtà questa norma non ha mai trovato applicazione in quanto l'[articolo 3 D.L. 34/2019](#) – c.d. **Decreto crescita** – **ha modificato, rimodulandola, la quota Imu (e IMI e IMIS) sugli immobili strumentali deducibile, sempre solo ai fini dell'imposizione sui redditi, a decorrere dal 2019**.

In particolare:

- per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari)**, è previsto un innalzamento della deducibilità al **50%**, che si concretizzerà in una variazione nel modello **Redditi 2020**;
- per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020** è prevista la **deducibilità** nella misura del **60%**;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2021** nella misura del **70%**, che costituirà la percentuale di deducibilità **a regime**.

L'Imu, come onere fiscale, è un'imposta dovuta per anno solare ed è **deducibile secondo il criterio di cassa**, quindi nell'**esercizio di pagamento**, ai sensi dell'[articolo 99 Tuir](#).

Come precisato dalla [circolare AdE 10/E/2014](#), **par. 8.2**, ai fini della **determinazione del reddito**

d'impresa, costituisce costo parzialmente deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente.

L'[articolo 99, comma 1, Tuir](#) non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, un **puro criterio di cassa** in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, **introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.**

Di conseguenza, **un'eventuale Imu 2018 versata tardivamente nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018 in deducibile in detto periodo di imposta** in assenza del pagamento e **deducibile nel successivo periodo di imposta 2019** all'atto del pagamento mediante una **variazione in diminuzione in sede di Modello Redditi.**

Il fatto che il pagamento sia avvenuto in ritardo nel 2019, **non comporterà in ogni caso la possibilità di beneficiare nella maggior deducibilità** (dal 20% al 50%): per la verifica della percentuale di deduzione è necessario far sempre riferimento al **principio di competenza.**

Nel **modello Redditi SC 2019**, il 20% dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, che rappresenta la **quota deducibile per il 2018**, va indicata tra le **altre variazioni in diminuzione**, rigo RF56, con il **codice 38.**

Si precisa che le disposizioni sopra commentate si applicano anche all'**imposta municipale immobiliare (IMI)** della provincia autonoma di **Bolzano**, istituita con [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), e all'**imposta immobiliare semplice (IMIS)** della provincia autonoma di **Trento**, istituita con **legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.**

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PROFESSIONI

Convegno "Etica ed economia: il rispetto dei diritti fondamentali della persona"

di **Jessica Coco**

Nelle giornate del 24 e 25 maggio si terrà a San Giovanni Rotondo il convegno **"Etica ed economia: il rispetto dei diritti fondamentali della persona"** organizzato dall'Associazione Nazionale Commercialisti Cattolici



Comunicato Stampa

Nella "Laudato si" Papa Francesco ricorda come è fondamentale correggere modelli di vita di crescita irrispettosi di creato, vita, famiglia ed equità.

Modelli di crescita che oggi sono incapaci di garantire l'equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future, il rispetto dell'ambiente, la cura della famiglia e l'accoglienza della vita.

Noi commercialisti cattolici sentiamo il dovere di raccogliere e seguire l'appello del Papa e prendere coscienza della gravità dei problemi e soprattutto mettere in atto un modello economico nuovo basato sulla fraternità e sulla equità.

Di fronte a queste urgenze sentiamo noi tutti il dovere di rivedere schemi mentali e morali perché siano più conformi ai comandamenti di Dio e alle necessità del bene comune.

Vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento facendoci carico individualmente e come Associazione, rispondendo e vivendo in totale coerenza sul piano economico e sociale.

Abbiamo ritenuto utile, necessario, discuterne in questo convegno, il primo in Puglia e alla presenza di illustri relatori.

Riteniamo utile discutere dei rapporti tra principi e diritti fondamentali della persona aprendo la strada all'incremento dei diritti fondamentali nella consapevolezza e tenendo conto della

propria sfera di competenza, dell'intensità di tutela e dei criteri di rilevanza e applicabilità di ciascuna norma in ordinamenti diversi da quello di appartenenza.

Difronte alla trasformazione sociale ed economica in atto è essenziale fermarsi e riflettere sulle scelte alle quali le nostre civiltà sono chiamate a compiere rispetto a una evoluzione come può essere quella "tecnologica" che se lasciata libera di svilupparsi senza una regolamentazione adeguata è destinata a travolgere millenni di pensiero e di visione del mondo.

È fondamentale comprendere come lo sviluppo digitale, ad esempio, potrebbe mettere a rischio la libertà individuale e i diritti fondamentali delle persone.

Ciò che sta cambiando è il rapporto tra l'essere umano e il mondo in cui viviamo.

I commercialisti cattolici, noi, vogliamo prestare attenzione a quanto sta accadendo nel sistema socio-economico e produttivo del nostro Paese, essere presenti negli enormi mutamenti in atto nei rapporti tra impresa e cittadini, fra lavoratori e datori di lavoro, fra produttori e consumatori, fra persone e sistema di *welfare*.

Se i diritti perdono il loro nesso con l'umanità diventano solo espressioni di gruppi di interesse e prevale come afferma il nostro Papa *"una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una "monade" sempre più insensibile alle altre "monadi" intorno a se"*.

Parimenti cadono anche i doveri che sono ad essi correlati. L'individuo estraniandosi dalla società fa sì che il suo diritto si trasformi in mero interesse individuale.

Una società non può esistere senza la collaborazione delle persone che la compongono e, solo così si può ottenere una società solida con doveri prima e diritti dopo.

INTERVERRANNO:

Prof. Maurizio Baiocchi – Docente di marketing e comunicazione Università Iulm Milano

Dr. Antonio Buccaro – Presidente Unione Giuristi Cattolici Foggia – Presidente 1 sez. civile Tribunale di Foggia

Prof. Pasquale Pazienza – Professore Associato Economia Università degli Studi di Foggia

Dr. Mario Baccini – Presidente Ente Nazionale per il Microcredito

Avv. Marco Scillitani – Avvocato Foro di Foggia

Avv. Silvana Sinigaglia – Avvocato Foro di Foggia e Presidente Commissione Famiglia Consiglio Avvocati Foggia

Prof. Vincenzo Pepe – Professore di Diritto Comparato e dell'ambiente Università della Campania – Presidente Nazionale Fare Ambiente

Chiuderà i lavori del convegno il Presidente Nazionale dell'Associazione Cattolici Commercialisti: **Dott.Ssa Marcella Caradonna**

Visualizza il [PROGRAMMA DELL'EVENTO](#)